

TRIBUNALE DI GENOVA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il giudice

Dott. Paola Luisa Bozzo Costa

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.5.17 nel procedimento iscritto al n. 4619 /2017 R.G.A.C. promossa da _____ contro _____ DI _____ SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA ANCHE SOLO. BANCA _____

Letti gli atti, esaminati i documenti e sentite le parti, espone quanto segue.

Il ricorrente ha chiesto, ex artt. 669 bis e 700 cpc., di ordinare alla Banca convenuta di "annullare e/o sospendere e/o rettificare e/o cancellare la segnalazione alla centrale rischi di cui si discute", deducendo a fondamento di:

- avere rapporto di conto corrente aperto dal 15.02.2000 ed assistito dal 29.07.2002 (con Banco _____ confluito in Banco _____ e quindi nella Banca convenuta) da apertura di credito di euro 50 mila - aumentata ad euro 100 mila poi ridotta ad euro 50 mila - sul quale sono confluiti nel tempo anche i pagamenti della banca per le prestazioni svolte dal ricorrente quale _____
- avere la banca comunicato l'8.09.2016 il recesso dal rapporto per un asserito saldo a debito di euro 53.668,86, del quale ha chiesto il pronto pagamento (omesso il computo di euro 5.698,43 a credito del ricorrente per pignoramento presso terzi notificato alla banca)
- avere contestato con racc. del 21.09.16 il credito, ritenuto di importo inferiore (pari ad euro 47.970,43), essendo stato il pignoramento abbandonato con transazione ed avendo comunque manifestato disponibilità ad un piano di rientro
- avere la banca a settembre 2016 segnalato il ricorrente alla C.R. nella categoria crediti a sofferenza per l'errato importo di euro 54.637 - poi rettificato ad ottobre in euro 42.938 per compensazione con un importo a credito per compensi professionali - senza avere atteso il termine di 15 giorni, senza che vi fosse la situazione di insolvenza ed avendo sostenuto una intervenuta scadenza del fido asseritamente a tempo determinato (28.2.14)
- avere avviato a marzo del 2017 procedura di mediazione per la causa di merito finalizzata a verificare la regolarità della documentazione contrattuale, delle condizioni applicate e dell'ammontare del credito (con primo incontro il 4.05.17), ritenendo comunque che, a prescindere dalle contestazioni sul rapporto di c/c, la tolleranza costante alla scoperta del saldo, senza contestazioni e senza segnalazione alla C.R., avesse determinato nel cliente un affidamento di fatto all'esistenza di un affidamento di c/c e che il conto non era sconfinato oltre ad essere in atto una contestazione sul saldo
- essere in grado di far fronte al pagamento come dimostrato dal tenore delle dichiarazioni dei redditi allegate e di subire un concreto ed irreparabile pregiudizio nella compromissione



della propria onorabilità, della immagine di correntista, con difficoltà di accesso al credito oltre al rischio di revoca di altri affidamenti.

Al ricorso ha allegato dichiarazioni dei redditi per il 2015 e 2014, estratti di c/c, domanda di mediazione con perizia di parte di marzo 2017, prospetto C.R. elaborato al 5.4.17 e corrispondenza intervenuta tra le parti tra settembre e novembre 2016.

La Banca resistente, costituita in termini, contestati gli assunti per carenza di domanda di merito, dei presupposti ed infondatezza, ha replicato che:

- il 25.01.2010 il ricorrente aveva chiesto la riduzione dell'affidamento da 100 mila a 50 mila ed aveva proposto un rientro graduale nel nuovo limite entro la data del 31.12.2010, secondo una scaletta progressiva con rientri, di volta in volta, di euro 12.500, alle scadenze del 30.3 del 30.6 del 31.7 e del 31.12.2010 che tuttavia non aveva rispettato con un costante sconfinò
- sempre il ricorrente l'8.09.2010 aveva richiesto alla Banca di poter posticipare il rientro scadente a luglio al 30.09.10 - mantenendo fermo il termine ultimo del 31.12.10 - con incremento dell'apertura di credito temporanea - per ciascuna delle scadenze - da 12.500 a 15 mila così da rendere meno oneroso il rientro, che tuttavia non aveva rispettato con sconfinò costante e saldo passivo al 30.9.10 di oltre euro 70 mila
- dopo incontri e scambi di proposte, le parti avevano formalizzato un'ulteriore apertura di credito datata 2.12.2010 che aveva previsto un'apertura di credito di complessivi 80 mila di cui a revoca per 50 mila ed a scadenza progressiva, che nuovamente il ricorrente non aveva rispettato, rientrando dei primi 15.000 soltanto il 18.2.2011 - anziché alla data del 31.1.2011 - con il ritardo nel pagamento della seconda tranche di 15.000 (in data 11.5.2011 e non alla data del 31.3.2011)
- il 18-25.11.2013, mediante scambio di corrispondenza, le parti avevano stipulato un nuovo contratto di apertura di credito, nell'ambito del quale la linea di credito di 50 mila era stata rivista, passando da "a revoca" a "tempo determinato" fino al 31.12.2013 che nuovamente il ricorrente non aveva rispettato, non rientrando dell'esposizione alla scadenza che era rimasta invariata nel mese di gennaio 2014 (- 49.239,51)
- le parti avevano ancora pattuito una concessione di nuova linea di credito per "accompagnare il Cliente lungo la strada del rientro dal debito" fino ad euro 50 mila a scadenza 28.2.2014 che nuovamente non era stata rispettata dal ricorrente che era stato segnalato per utilizzo in assenza di fido
- nel frattempo - tra il 2014 ed il 2016 - il c/c in oggetto aveva registrato pochissimi movimenti (nel 2014 in avere soltanto 6 movimenti per complessivi € 2.700,00, nel 2015 similmente e nel 2016 nulla) e la banca aveva ricevuto notifica di pignoramento presso terzi nel 2013, essendo emerso dal prospetto della C.R. - nel periodo antecedente la segnalazione - un andamento fortemente problematico delle segnalazioni con messa a rientro non rispettata verso , un utilizzato in assenza di accordato con , uno sconfinò di oltre 180 gg, la segnalazione a sofferenza per euro 279 mila con ed un trend generale di riduzione dell'accordato ed aumento degli sconfini con dette banche



- all'esposizione verso le banche andava aggiunta la situazione debitoria quale garante della fallita _____ in forza di D.I. notificato nel febbraio 2017 e non opposto seguito da iscrizione di ipoteca giudiziale senza alcun pagamento, ed ancora la promessa di trasferimento della nuda proprietà dell'immobile di Via _____ a società di famiglia contro la promessa di trasferimento del diritto di abitazione a favore del ricorrente con preliminare trascritto il 4.02.13 ai fini prenotativi dell'art.2645 bis cc. con atto rinnovato il 14.1.16 per ampliare l'effetto prenotativo di altri 3 anni.

Alla comparsa ha allegato gli estratti del c/c fino all'estinzione, la documentazione relativa agli accordi intervenuti nel tempo sui fidi, il pignoramento del 2013, il prospetto della C.R. con elaborazione al 5.04.17, il D.I. definitivo contro il ricorrente quale garante, la trascrizione del preliminare, la comunicazione della segnalazione alla C.R. di settembre 2016.

All'udienza di discussione del 3.05.17:

- parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ha contestato le argomentazioni della convenuta, ha depositato missive email a comprova della conoscenza dal 2013 dell'intervenuta transazione, dello stato del rapporto bancario rientrato con _____ a dispetto delle risultanze alla CR, e - a comprova del periculum della posizione segnalata a sofferenza - ha offerto una diversa lettura del prospetto CR secondo la quale l'esposizione è "nella norma" fatta salva la posizione con _____ (chiusa comunque da febbraio 2017) ed ha spiegato la posizione debitoria rispetto alla garanzia con il contenzioso esistente con la banca
- parte resistente, ribadite le proprie difese, ha ritenuto inconferenti le allegazioni relative a fatti successivi alla segnalazione di settembre 2016.

Tutto ciò premesso

OSSERVA

Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

Preliminarmente va chiarito, a fronte dell'eccepito difetto di interesse ad agire, l'oggetto della domanda di merito, sottesa a quella cautelare, per quanto prospettata in via incidentale e forse anche solo eventuale, come del resto consentito a seguito della riforma del 2005.

Il ricorrente delinea l'oggetto del correlato giudizio di merito nell'accertamento della regolarità della documentazione del contratto, delle condizioni e dell'ammontare preteso a credito di cui alla segnalazione a sofferenza, agendo quindi per la tutela del suo diritto - quale contraente - alla legittimità della documentazione e delle pattuizioni contrattuali alle quali è vincolato, risultando così adeguatamente individuato l'interesse ad agire di cui all'art.100 cpc..

La domanda cautelare deve essere rigettata per mancanza del *periculum in mora*, genericamente prospettato.

Il considerevole tempo trascorso dalla segnalazione - comunicata a settembre del 2016 - rispetto alla presentazione del ricorso - depositato ad aprile del 2017 - pari ad oltre sei mesi, in assenza di



una specifica circostanza in fatto dedotta come prossima, imminente ed irreparabile ai fini del paventato pregiudizio, porta ad escludere la sussistenza del presupposto della domanda cautelare.

Il ricorrente è un professionista, appartiene cioè ad una categoria che non è usuale fare ricorso al credito, ed avrebbe pertanto dovuto dedurre uno specifico e concreto pericolo – se del caso anche sopraggiunto dopo alcuni mesi dalla segnalazione – mentre si è limitato a generici richiami di giurisprudenza, riferita tra l'altro alle imprese, sulla compromissione della onorabilità e dell'immagine e sulla difficoltà di accesso al credito, eventi dannosi nel caso già consumati nel corso degli oltre sei mesi.

Manca quindi un principio di prova in relazione alla sussistenza di un imminente pregiudizio di danno grave ed irreparabile rispetto ad una segnalazione a sofferenza che perdura da oltre sei mesi.

L'assenza di uno dei due presupposti rende superflua la disamina del *fumus boni iuris* che, peraltro, sulla base di quanto in atti appare insussistente.

Invero, dall'esame degli estratti conto, delle pattuizioni succedutesi sul limite del fido e sulle modalità di rientro, e delle esposizioni verso le altre banche riferite anche al periodo precedente (segnatamente _____, _____ e _____ come da prospetto della C.R.), emerge che il ricorrente non è un "buon pagatore" e ciò senza che vi siano specifiche o comunque non manifestamente infondate ragioni di contestazione sui rapporti bancari.

L'esame del prospetto della C.R. fa emergere un'altra segnalazione a sofferenza (di _____) oltre a sconfinamenti significativi (in alcuni casi anche in assenza di accordato con _____ e _____) che paiono indubbio sintomo di una incapacità di far fronte in modo regolare ai propri obblighi contrattuali con necessità di ricorso allo sconfinamento sull'accordato.

Da quanto evidenziato e documentato dalla convenuta emerge una situazione di difficoltà nella gestione e nel controllo del proprio equilibrio economico-finanziario, rispetto al quale le dichiarazioni dei redditi risultano inconferenti.

Tale difficoltà trova conferma anche nella vicenda che ha portato al pignoramento presso terzi ed alla notifica del decreto ingiuntivo, apparendo generiche, e di formazione successiva alla segnalazione alla CR (ed in parte anche al procedimento cautelare), le missive prodotte all'udienza.

Come è noto, lo stato di insolvenza - non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare - rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale, desumibile anche da una grave difficoltà economica, che induce la definitiva irrecuperabilità del credito, sulla base di circostanze di fatto, quali sono quelle evidenziate e documentate da parte convenuta, ovvero una pluralità significativa di inadempimenti, unitamente alla costituzione di garanzie reali in favore di terzi (la promessa di permuta, cfr. cass.civ.sez.I 10.10.13 n.23083).

Sempre a proposito della irrilevanza delle dichiarazioni dei redditi rispetto alla segnalazione alla CR, va detto che la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come di "grave difficoltà economica", senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di



non adempiere, a meno che non sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito che allo stato degli atti non pare sussistere.

L'appostazione a sofferenza non richiede una previsione di perdita del credito e può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro come sembra nel caso.

Ciò che conta è quindi la chiara e documentabile emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza, essendo sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito (in termini, Cass. n. 21428/07; cfr. inoltre Cass. nn. 7958/09, 23083/13, cass.civ.sez.I 16.12.14 n.26361, cass.civ.sez.I 29.1.15 n.1725).

Nel caso di specie, il prolungato omesso pagamento da parte del ricorrente-professionista, che risulta esposto nei confronti del sistema creditizio in termini non giustificabili in rapporto ai costi gestionali ed ai rischi limitati della sua attività, consente insomma di ritenere legittima la segnalazione alla Centrale Rischio, come "in sofferenza", del corrispondente credito, allo stato non seriamente contestato.

I reiterati sconfini e le ripetute pattuizioni per il rientro del limite del fido non rispettate fanno emergere una incapacità del ricorrente ad adempiere alle proprie obbligazioni con regolarità e senza anomalie.

Le spese seguono la soccombenza liquidate ex dm 55/14 sullo scaglione indeterminabile medio riferito ai procedimenti cautelari, in assenza di notula.

p.q.m.

visto l'art. 700 c.p.c.

respinge il ricorso.

Dichiara tenuta e condanna parte ricorrente a rimborsare parte convenuta delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.899 per compenso, oltre rimb.forf., IVA CNPA.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Genova 3-9.05.17

Il giudice

